

SANZIONI

**Reati tributari,
termini estesi
per il debito fiscale**

Nel caso di reati tributari, per ridurre fino alla metà le pene e non applicare le misure accessorie, sarà possibile estinguere il debito tributario fino alla chiusura del dibattimento.

Ambrosi e Iorio — a pag. 20

Reati tributari, più tempo per estinguere il debito fiscale

Verrà spostato in avanti il momento in cui si può pagare per ottenere vari benefici tra cui lo stop alle pene accessorie

Per gli omessi versamenti potrà invocare la nuova norma anche chi ha iter pendenti

Decreto sanzioni

Il contribuente potrà attivarsi fino alla chiusura del dibattimento

In caso di rateazione ci sarà la chance di sospendere la lite per un anno e mezzo

Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Nel caso di reati tributari, per beneficiare della riduzione fino alla metà delle pene e della non applicazione delle misure accessorie, sarà possibile estinguere il debito tributario anche dopo l'apertura del dibattimento e fino alla sua chiusura, ottenendo anche una sospensione del processo di circa un anno e mezzo. È quanto emerge dalle modifiche in arrivo con il decreto di riforma delle sanzioni attuativo della delega fiscale (Ag 144, che ha ricevuto martedì scorso il parere delle commissioni Finanze e Giustizia del Senato ed è ora in attesa dell'ok definitivo del Governo).

Con questa nuova previsione – in pratica – viene ulteriormente

modificato il momento di rilevanza del pagamento del debito tributario necessario per ottenere vari benefici (variabili a seconda del reato commesso e del periodo temporale in cui avviene l'estinzione del debito).

Anche in considerazione delle modifiche che interverranno la situazione sarà la seguente.

Pagamento e non punibilità

L'estinzione del debito tributario continuerà a costituire causa di non punibilità per i reati di:

- omesso versamento di ritenute e Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti, a patto che venga eseguito prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, con possibilità di ottenere una sospensione di un massimo di sei mesi per concludere il versamento rateale;
- dichiarazione fraudolenta con fatture false e con altri artifici, dichiarazione infedele e omessa, a patto che venga eseguito prima della conoscenza di qualsivoglia attività di controllo tributario o penale.

Pagamento e sconto di pena

L'estinzione del debito tributario comporta attualmente la riduzione fino a metà della pena e la non applicazione delle misure accessorie nel caso venga eseguita prima dell'apertura del dibattimento.

In futuro sarà invece possibile

estinguere il debito fino alla chiusura del dibattimento.

Se prima di tale momento il debito è già in fase di estinzione mediante rateizzazione – anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento – l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'agenzia delle Entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

Dal momento in cui l'imputato comunicherà tale circostanza il processo viene sospeso per un anno per consentire la conclusione della rateazione.

Successivamente, se l'agenzia delle Entrate conferma al giudice il regolare pagamento in corso delle rate, sarà possibile ottenere un'ulteriore sospensione di tre mesi prorogabile di ulteriori tre da parte del giudice qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito da parte del



contribuente.

La sospensione è invece revocata quando l'Agenzia attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Il corso della prescrizione, durante tale periodo, viene sospeso.

La nuova norma si applicherà anche ai procedimenti in corso. Di conseguenza, gli interessati che, avendo in corso il pagamento rateale, non abbiano fatto in tempo a concluderlo entro l'apertura del dibattimento, potranno invocare la nuova più favorevole disposizione, per beneficiare della riduzione della pena e della non applicazione delle sanzioni ove concludano i versamenti nei nuovi più ampi termini.

Da notare che questa nuova circostanza sarà rilevante, rispetto al passato, anche per due nuove casistiche:

- omessi versamenti;
- indebita compensazione di crediti non spettanti.

Infatti, per i due reati omissivi appena citati, il fatto che in base alle regole attuali il pagamento possa avvenire solo prima dell'apertura del dibattimento, fa sì che con l'eventuale estinzione del debito scatti direttamente la non punibilità (ovviamente prevalente rispetto alla riduzione della pena). Con le nuove regole il quadro è invece destinato a cambiare.

Pagamento e patteggiamento

Il pagamento del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento continua invece a costituire condizione necessaria per i contribuenti che intendono avvalersi del patteggiamento. Tuttavia le modifiche apportate potrebbero generare qualche dubbio in ordi-

ne alle modalità di estinzione del debito tributario.

E infatti sinora, per espressa previsione normativa (articolo 13-bis, comma 1, del Dlgs 74/2000), tra le modalità di estinzione del debito si faceva riferimento anche alle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie e al ravvedimento operoso.

La nuova norma, invece, non rinviando più al comma 1 citato in precedenza, non menziona più le speciali procedure conciliative e di adesione limitandosi a far riferimento all'estinzione del debito e al ravvedimento operoso. Si ritiene che in ogni caso tra le modalità di estinzione debbano essere ritenute valide per accedere al ravvedimento anche la conciliazione e l'adesione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PENE ACCESSORIE EVITABILI

Pene accessorie che si evitano col pagamento del debito tributario:

- interdizione** da uffici direttivi di **persone giuridiche** e imprese da sei mesi a tre anni;
- incapacità** di contrattare con la **pubblica amministrazione** per un periodo da un anno a tre anni;
- interdizione dalle funzioni **rappresentanza** e **assistenza**

in materia tributaria da un anno a cinque anni;

- interdizione** perpetua dal ruolo di componente di **commissione tributaria**;
- interdizione** dai **pubblici uffici** da un anno a tre anni (solo per i reati di dichiarazioni fraudolenti e emissione false fatture);
- pubblicazione della **sentenza** (articolo 36 del Codice penale).

